

Codice A11090

D.D. 8 giugno 2015, n. 310

**Servizio di vigilanza armata e non armata, esecuzione e manutenzione impianto di video sorveglianza TVCC presso la sede regionale di Torino - Piazza Castello n. 165 (CIG 5108669F02). Presa d'atto dell'affitto di ramo d'azienda della Societa' appaltatrice S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. alla Societa' INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A..**

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1048 del 30.11.2012 veniva indetta gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata, esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza TVCC presso la sede regionale di Torino – Piazza Castello n. 165, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del citato decreto;

atteso che con il medesimo provvedimento veniva approvato, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., il Progetto del servizio ammontante ad € 614.120,08 o.f.e. (seicentoquattordicimilacentove/08) soggetti a ribasso oltre € 495,00 o.f.e. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 614.120,08 o.f.e. (seicentoquattordicimilacentove/08) soggetti a ribasso oltre € 495,00 o.f.e. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'eventuale affidamento di servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;

atteso altresì che con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri ed Usi Civici n. 19 del 28.1.2014 veniva definitivamente aggiudicato il servizio di vigilanza di cui trattasi alla Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. corrente in Torino, Corso Vinzaglio n. 12/bis per un importo complessivo per il servizio biennale pari ad € 468.564,64, comprensivo dei suddetti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e veniva altresì autorizzata, ex art. 11, comma 9 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., la consegna anticipata del servizio per la data del 1.2.2014, nelle more della stipulazione del contratto;

visto il contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, a firma del Direttore alle Risorse Umane e Patrimonio, stipulato con la suddetta Società per lo svolgimento del servizio di vigilanza di cui sopra, per la durata di anni due dall'1.2.2014 al 31.1.2016, per l'importo complessivo presunto di € 468.564,64 o.f.e., oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A. e con possibilità di ripetizione di servizi analoghi, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del sopra citato art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., per una durata massima di anni 2, opzione esercitabile dalla Stazione Appaltante alle condizioni e nei termini stabiliti dal contratto stesso;

visto l'atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014, stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 437 del 24.7.2014, con il quale venivano approvate, entro i limiti del "quinto d'obbligo" contrattuale, variazioni alle prestazioni oggetto dell'appalto a seguito delle quali l'importo presunto del contratto biennale risulta incrementato di € 83.247,36 oltre IVA pari a complessivi € 101.501,78 o.f.c. e conseguentemente rideterminato in € 551.812,00 oltre IVA. (II. n. 138/2014 – 40/2015 di cui alle Determinazioni dirigenziali nn. 767 del 27.11.2013, 107 del 7.3.2014, 437 del 24.7.2014) per un prezzo mensile medio presunto pari ad € 22.992,17 oltre I.V.A.;

atteso che con Determinazioni dirigenziali nn. 107 del 7.3.2014 e n. 688 del 4.12.2014 venivano approvate (II. nn. 655 /2014, 3117/2014) prestazioni d'appalto di vigilanza straordinaria per un monte ore presunto ordinabile dalla Stazione Appaltante ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante e sostanziale del contratto;

dato atto che in data 18.11.2014 la Società S.E.V.I.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. faceva pervenire alla Regione Piemonte contratto avente ad oggetto la concessione in affitto ad altra Impresa di ramo d'azienda;

visto pertanto il contratto del 10.11.2014, in forma di scrittura privata autenticata - rep. n. 34210 - Raccolta n. 16183 del Dott. Mario DE ANGELIS, Notaio in Roma - Via Appia Nuova n. 96, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5 in data 17.11.2014 al n. 15842, serie 1T - con il quale la Ditta S.E.V.I.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. (Cod. Fisc./P. I.V.A. 07939880014) ha concesso in affitto all'Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (P.I. 10169951000) corrente in Roma - Via Casilina n. 1109 il ramo d'azienda operante nel settore della vigilanza in Piemonte, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'atto medesimo;

dato atto che il suddetto contratto di affitto del ramo di azienda è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese;

considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza pronunciata in materia (cfr., fra le altre, Sentenze T.a.r. Veneto, sez. I, 26-04-2004, n. 1207 e C.S., sez. IV n. 4360 del 29/08/2002) l'affitto di ramo d'azienda è assimilato alla cessione di azienda, di cui agli artt. 2557 e seguenti C.C., la quale nell'ambito dell'appalto pubblico è regolata dalla disciplina speciale stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;

viste le uniformi considerazioni espresse sull'argomento dall'A.N.A.C. con Adunanza n. AG35-08 del 5-6 novembre 2008 nella quale, tra le diverse cose, viene ritenuto che, in base alla "ratio" sottesa ad entrambi gli istituti della cessione di ramo d'azienda e dell'affitto di azienda (o di ramo d'azienda) e per esigenze di sistematicità del quadro normativo di riferimento, l'art. 116 del citato Decreto legislativo in tema cessione di azienda, di trasformazione societaria, fusione e scissione inerenti soggetti esecutori di contratti pubblici debba trovare applicazione anche in relazione a dette fattispecie negoziali, con attuazione della stessa disciplina della cessione d'azienda nel suo complesso;

atteso che, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Committente della vicenda dell'affitto del ramo d'azienda segnalata alla Regione Piemonte, con nota prot. n. 36107/DB0707 del 21.11.2014 la Società ISSV S.p.A. di Roma veniva, per il tramite della Società affittante, invitata a presentare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 116 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. in conformità alle indicazioni impartite dall'A.N.A.C. nell'Adunanza AG35-08 del 6 novembre 2008 innanzi richiamata, la comunicazione prevista all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 nonché le altre dichiarazioni sostitutive dell'Impresa idonee ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione e pertanto la sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti per lo svolgimento dell'appalto del servizio di vigilanza di cui trattasi e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

viste le dichiarazioni sostitutive rese, ex D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., dalla suddetta Società, così come trasmesse con nota del 22.12.2014 pervenuta al Settore Patrimonio in data 29.12.2014;

dato atto che sono state attivate dal Settore Patrimonio Immobiliare, presso gli Enti e le Autorità competenti, le verifiche della sussistenza, in capo alla Società affittuaria INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A., dei suddetti requisiti di legge necessari per lo svolgimento del servizio di vigilanza presso l'immobile regionale in argomento;

dato atto altresì che in merito all'accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale (professionale ed economico finanziario) in capo alla Società conduttrice del ramo d'azienda delle specificate attività di vigilanza della Società S.E.V.I.T. s.r.l. sono stati acquisiti i riscontri favorevoli degli Enti interpellati (Casellario Giudiziale, Casellario Misure di Prevenzione, Camera di Commercio, Cancelleria Fallimentare, Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed Assistenziali, Provincia di Roma, licenza prefettizia ex T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773 rilasciata dalla competente Prefettura, visura telematica camerale del Bilancio di esercizio depositato unitamente alla relativa nota integrativa);

visto, in merito alla richiesta di informazioni di cui all'art. 91 del D.lgs n. 159/2001 s.m.i., l'art. 1, commi 52 e 52 bis della L. 6.11.2012, n. 190 (così come aggiornato dall'art. 29, comma 1 D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., della L. 11.8.2014, n. 114, di conversione, con modifiche, del D.L. 24.6.2014, n. 90) ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni acquisiscono obbligatoriamente in capo agli operatori economici l'informativa antimafia mediante consultazione anche in via telematica di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "White list") istituito presso ogni competente Prefettura, elenco che tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. 11.8.2014, n. 114, in prima applicazione e comunque per un periodo transitorio non superiore a 12 mesi dall'entrata in vigore (25.6.2014) del D.L. n. 90/2014 convertito in legge e pertanto sino alla data del 25.6.2015, le pubbliche amministrazioni per le attività sopra indicate procedono nei contratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda da parte dell'operatore economico di iscrizione al suddetto elenco e che in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

rilevato altresì che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 29, in prima applicazione, la stazione appaltante che abbia dato corso al contratto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione al suddetto Elenco è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo;

vista al riguardo la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., dalla Società ISSV attestante la conformità all'originale della copia della domanda di iscrizione al suddetto elenco avanzata alla Prefettura di Roma in data 2.4.2015;

vista inoltre la nota prot. n. 137979/2015 del 15.5.2015 con la quale la Prefettura di Roma la quale, in esito all'informativa antimafia richiesta con nota prot. n. 1165/A11090 del 13.1.2015 dalla Regione Piemonte in capo alla Società affittuaria, ha confermato che, visto l'art. 92 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 s.m.i. - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, decorsi i termini previsti dal medesimo decreto legislativo le Amministrazioni procedono, anche in assenza dell'informazione, alla stipulazione del contratto,

fatta salva la condizione risolutiva con possibilità di recesso dal contratto in caso di sopravvenuto esito non favorevole della verifica antimafia e fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ex art. 94 del medesimo Decreto legislativo n. 159/2011;

dato atto che agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio è pervenuta copia delle polizze assicurative, di cui al contratto d'appalto in questione, assunte dalla Società affittuaria del ramo d'azienda di cui trattasi;

ritenuto, alla luce di quanto nel complesso rappresentato in narrativa, di prendere atto che la Ditta S.E.V.I.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. - con sede in Torino, Corso Vinzaglio n. 12/bis - ha concesso in affitto all'Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. corrente in Roma – Via Casilina n. 1109, il ramo d'azienda operante nel settore della vigilanza privata in Piemonte, alle condizioni e ai termini stabiliti nel relativo contratto di affitto;

dato atto che, per effetto di quanto sopra, la società affittuaria INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (cod. beneficiario 299314) è subentrata, fatto salvo il disposto dei citati artt. 92 e 94 del D.lgs n. 159/2011 s.m.i., nella titolarità contratto d'appalto di cui trattasi e che pertanto i pagamenti dei corrispettivi derivanti dal servizio di vigilanza presso l'immobile regionale in Torino P.zza Castello n. 165 regolarmente reso e fatturato dalla Ditta affittuaria saranno corrisposti a tale Impresa (II. nn. 138/2014 - 655/2014 - 3117/2014 - 40/2015) secondo le modalità di accredito, individuate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., così come riportate nell'addendum al contratto da stipularsi con detta Società;

ritenuto, in dipendenza della innanzi evidenziata vicenda soggettiva dell'esecutore dell'appalto, di procedere a stipulare con detta Impresa, mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., di addendum al contratto d'appalto di cui sopra, secondo lo schema preventivamente condiviso tra le parti, agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;

tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 51 e 116 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e 76 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

visto il D.lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

vista la L. 6.11.2012, n. 190 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.;

vista la L.R. 14.5.2015 n. 9 Legge finanziaria per l'anno 2015 ;

vista la L.R. 15.5.2015 n. 10 Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017;

vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.5.2015;

*determina*

- di prendere atto, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, che in relazione al contratto d'appalto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 (Codice CIG 5108669F02) e successivo atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014 del servizio di vigilanza armata e non armata, esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza TVCC presso la sede regionale di Torino – Piazza Castello n. 165 la Società Appaltatrice S.E.V.I.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. corrente in Torino, Corso Vinzaglio n. 12/bis (Cod. Fisc./P. I.V.A. 07939880014) corrente in Torino, Corso Vinzaglio n. 12/bis ha concesso in affitto all'Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (P.I. 10169951000) corrente in Roma – Via Casilina n. 1109 il ramo d'azienda operante nel settore della vigilanza privata in Piemonte, alle condizioni e ai termini stabiliti nella scrittura privata autenticata di affitto di ramo d'azienda in premessa riportata;

- di dare atto che, per quanto nel complesso esposto in merito all'atto di affitto di ramo d'azienda in epigrafe citato, la società affittuaria INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (cod. beneficiario 299314) è subentrata nella titolarità del sopra specificato contratto d'appalto e successivo atto aggiuntivo e che pertanto i pagamenti dei corrispettivi derivanti dal servizio di vigilanza regolarmente reso e fatturato dalla Ditta affittuaria saranno corrisposti a tale Impresa (II. nn. 138/2014 - 655/2014 - 3117/2014 - 40/2015), secondo le modalità di accredito, individuate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., così come riportate nell'addendum al contratto da stipularsi con detta Società;

- di dare atto altresì, per quanto in premessa rappresentato in ordine alla richiesta di informazioni di cui all'art. 91 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., che il subentro nel contratto d'appalto di cui sopra è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., restando salvo in caso di recesso il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ex art. 94 del medesimo decreto legislativo.

- di procedere, in dipendenza della sopra riportata vicenda soggettiva dell'esecutore del contratto, alla stipulazione con la suddetta Società, mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., di addendum al suddetto contratto d'appalto, secondo lo schema, agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento;

- di disporre che dei contenuti del presente provvedimento venga data comunicazione alla competente Prefettura ai sensi dell'art. 29 della L. 11.8.2014, n. 114.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Beneficiario: Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (C. Fiscale/P.I. 10169951000) corrente in Roma – Via Casilina n. 1109 - Cod. beneficiario 299314;  
Modalità individuazione del beneficiario: art. 116 D.lgs n. 163/2006 s.m.i. per presa d'atto di affitto a Società conduttrice di ramo d'azienda della Società Appaltatrice originaria a suo tempo individuata con procedura aperta;  
Dirigente Responsabile del Procedimento ex D.lgs n. 163/2006 s.m.i.: Ing. Gianpiero CERUTTI.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Giovanni LEPRI